



## **Sommario**

---

<b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI.....</b>	<b>2</b>
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>TERMINE E SCADENZE .....</b>	<b>2</b>
<b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>REGIME SANZIONATORIO.....</b>	<b>3</b>
<b>ALLEGATO 1 .....</b>	<b>4</b>



## **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un **nuovo obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021**. In particolare, è previsto che **l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio**, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con applicazione delle modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, D. Lgs. 81/2015 (lavoro intermittente). Con la **nota n. 29/2022**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo, riservandosi di fornirne di ulteriori in seguito.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

**L'obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori in relazione ai lavoratori autonomi occasionali**, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'articolo 2222, cod. civ. – riferito alla persona che *"si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente"* – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir (redditi diversi - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

**Restano, viceversa, esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:**

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, incluse quelle etero-organizzate, ex articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
- i **rapporti instaurati ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (voucher/Libretto famiglia)**, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali**, in quanto oggetto di apposita disciplina, e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se, tuttavia, l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (riders)**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, rispetto ai quali vale una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, da effettuarsi entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

### **TERMINE E SCADENZE**

Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro **avviati dopo il 21.12.2021** o, anche se avviati prima, **i rapporti ancora in corso all'11.1.2022**.

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere l'11.1.2022**, nonché per quelli **iniziati dal 21.12.2021 e già cessati**, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 18.1.2022 compreso**.

Per i **rapporti avviati dopo l'11.1.2022** la comunicazione andrà effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

### **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

**L'obbligo di comunicazione**, da effettuarsi all'ITL competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, **avviene mediante sms o posta elettronica** e, comunque, con le modalità operative di cui all'articolo 15, D. Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. **Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro aggiornerà/integrerà gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.**

In attesa che il Ministero aggiorni gli applicativi in uso, **la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di un'e-mail**, come disposto dalla nota n. 29/2022 contenente l'elenco degli indirizzi mail di ciascun Ispettorato territoriale del Lavoro.

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono consultabili al seguente link:  
<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf>.

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, e **dovrà avere i seguenti contenuti minimi**, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

- **dati del committente e del prestatore;**
- **luogo della prestazione;**
- **sintetica descrizione dell'attività;**
- **data inizio prestazione e presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- **ammontare del compenso** qualora stabilito al momento dell'incarico.

Alla presente circolare è allegato un fac-simile di comunicazione con i dati obbligatori richiesti.

È possibile **annullare/modificare** una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore.

#### **REGIME SANZIONATORIO**

Come sopra accennato, **in caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da Euro 500 a Euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo.** Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'art. 13, D. Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- ✓ essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
- ✓ essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo; inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.



ALLEGATO 1

**Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D. Lgs. n. 81/2008**

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:

- la società \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della seguente attività \_\_\_\_\_.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il \_\_\_\_\_.  
La stessa presumibilmente sarà conclusa entro \_\_\_\_\_ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a Euro \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_